

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/85 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2018

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/715 che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa

[notificata con il numero C(2018) 92]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/29/CE stabilisce misure di protezione contro l'introduzione nell'Unione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nell'Unione.
- (2) L'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16, della direttiva 2000/29/CE prevede requisiti particolari per l'introduzione e il movimento nell'Unione dei frutti di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf* e relativi ibridi.
- (3) La direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione ⁽²⁾ ha introdotto il punto 16.4, lettera e), nell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE. Tale punto stabilisce misure di protezione contro l'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa per quanto riguarda i frutti di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e relativi ibridi, esclusi i frutti di *Citrus aurantium L.* e *Citrus latifolia Tanaka* (nel seguito «i frutti specificati»), destinati alla trasformazione industriale.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa, che si applicano ai frutti specificati se sono originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa o dell'Uruguay.
- (5) I frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa o dell'Uruguay e destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo dovrebbero continuare ad essere introdotti e a circolare nell'Unione conformemente ai requisiti particolari di cui al capo III della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 e in deroga all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, lettera e), della direttiva 2000/29/CE. Ciò è necessario per assicurare la protezione fitosanitaria costante del territorio dell'Unione contro l'introduzione di *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa nei frutti specificati originari dei suddetti paesi terzi.
- (6) La direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 ha introdotto il punto 16.6 nell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE. Le disposizioni di tale punto stabiliscono misure di protezione contro *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) per quanto riguarda i frutti di alcune specie di *Citrus L.* originari del continente africano. Al fine di assicurare la protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione contro l'introduzione dell'organismo nocivo *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick), la decisione di esecuzione (UE) 2016/715 dovrebbe applicarsi fatte salve tali disposizioni.

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione, del 14 luglio 2017, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GUL 184 del 15.7.2017, pag. 33).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione, dell'11 maggio 2016, che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa (GUL 125 del 13.5.2016, pag. 16).

- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/715.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/715

La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 è così modificata:

1) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni di cui ai punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 e 16.6 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.»;

2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 8*

Introduzione e circolazione nell'Unione di frutti specificati destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo

1. In deroga all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, lettera e), della direttiva 2000/29/CE, i frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell'Uruguay, destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo, sono introdotti e circolano nell'Unione unicamente in conformità agli articoli da 9 a 17 della presente decisione.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni di cui ai punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 e 16.6 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.».

Articolo 2

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
